

# **Regolamento per l'accesso alle sedi dell'Università degli Studi Roma Tre**

## **Art. 1** *(Oggetto e finalità)*

Il presente Regolamento disciplina l'accesso nelle sedi dell'Università degli Studi Roma Tre, di seguito denominate sedi, ai fini della riduzione dei rischi derivanti dall'ingresso di soggetti non autorizzati, per consentire il regolare svolgimento dell'attività accademica, per tutelare la sicurezza delle persone, degli edifici, delle attrezzature, dei dati, nel rispetto delle finalità istituzionali dell'Ateneo.

Per sedi si intendono tutte quelle di proprietà e/o quelle nella disponibilità, a vario titolo, dell'Università.

## **Art. 2** *(Soggetti legittimati ad accedere)*

L'accesso alle sedi è riservato ai seguenti soggetti:

- a) studenti;
- b) personale docente;
- c) personale tecnico, amministrativo e bibliotecario;
- d) soggetti terzi il cui accesso sia finalizzato allo svolgimento di attività strettamente connesse alle attività istituzionali dell'Ateneo (es. partecipanti a convegni o sedute di laurea, fornitori, manutentori, etc.).

## **Art. 3** *(Modalità di accesso)*

L'accesso alle sedi dei soggetti legittimati è consentito solo ed esclusivamente previa esibizione presso le portinerie del documento attestante lo *status* dei soggetti di cui al punto a),b),c) e del documento di riconoscimento in corso di validità per i soggetti di cui al punto d) dell'art. 2.

I soggetti di cui al punto d) dell'art. 2 dovranno altresì rendere note le ragioni dell'accesso, indicando eventuali uffici o personale interno destinatari della visita.

L'accesso e la permanenza all'interno delle sedi universitarie è consentito, esclusivamente, negli orari di apertura al pubblico.

## **Art. 4** *(Personale addetto al controllo degli accessi)*

La verifica della legittimazione all'accesso è demandata al personale addetto ai servizi di portineria e prima accoglienza.

Il suddetto personale effettua i controlli necessari per garantire il rispetto del presente regolamento.

**Art. 5**  
*(Procedure di controllo)*

In caso di rilevata carenza di legittimazione all'ingresso, il personale addetto al controllo, di cui all'art. 4, nega l'accesso alle sedi invitando i soggetti esterni ad allontanarsi.

Qualora nonostante il diniego all'accesso i soggetti esterni si introducano forzatamente all'interno dei locali in violazione delle norme del presente regolamento, il personale addetto al controllo chiede immediatamente l'intervento delle autorità di pubblica sicurezza, segnalando tempestivamente la circostanza al funzionario dell'Ateneo responsabile dei servizi di portineria e prima accoglienza.

Nell'ipotesi in cui il personale addetto al controllo rilevi, autonomamente o su segnalazione, la presenza all'interno delle sedi di soggetti sprovvisti della legittimazione, che evidentemente hanno eluso le verifiche all'ingresso, invita tali soggetti ad allontanarsi e, ove ciò non avvenga, chiede immediatamente l'intervento delle autorità di pubblica sicurezza, segnalando tempestivamente la circostanza al funzionario dell'Ateneo responsabile dei servizi di portineria e prima accoglienza.

**Art. 6**  
*(Norme di comportamento)*

La permanenza di chiunque all'interno delle sedi universitarie avviene nel rispetto delle norme di legge e regolamentari, senza arrecare danni materiali o turbative al regolare svolgimento delle attività.

L'uso dei servizi messi a disposizione dall'Ateneo è esclusivamente riservato agli utenti ed ai soggetti esterni legittimati ad usufruirne ed è limitato al comune utilizzo per il quale è demandato.

Ogni trasgressore può essere allontanato dai locali e perseguito a norma di legge e l'Ateneo è legittimato a richiedere il ristoro dei danni subiti.